



Sentenza n. 251 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

MINGARELLI Alberto Presidente, relatore

NATALI Giovanni Primo Referendario

COSTA Andrea Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37915** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 21200, reso dall'agente contabile della cassa interna della Camera di commercio di Foggia nell'esercizio finanziario 2023.

Vista la relazione n. 205, a firma del Magistrato relatore sul conto in giudizio, depositata in Segreteria il 21.05.2025;

Visto il decreto di fissazione dell'udienza del Presidente della Sezione del 22 maggio 2025;

esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa;

uditi, all'udienza dell'8 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario

dott.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente - relatore Alberto

Mingarelli, il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Daniele GIANNINI nonché il Segretario generale della Camera di

Commercio di Foggia, dott.ssa Lorella Palladino e l'agente contabile,

responsabile della cassa dell'Ente, dott.ssa Francesca Chionchio;

	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto della gestione della	
	cassa interna della Camera di commercio di Foggia nell’esercizio	
	finanziario 2023.	
	L’agente contabile risulta legittimato alla gestione della cassa interna	
	(fondo economale) in virtù della determina del Segretario generale n.	
	40 del 10/02/2023.	
	Il conto risulta depositato in data 29/05/2024, ovvero entro il termine	
	di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto avvenuta con	
	deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 30/04/2024.	
	Il conto è stato redatto in conformità al modello F di cui al D.P.R.	
	02/11/2005 n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione	
	patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) e riporta i dati,	
	distinti per mese, dei pagamenti e dei rimborsi periodici effettuati.	
	Il conto risulta sottoscritto digitalmente dall’agente contabile e	
	parificato con determina del Segretario generale n. 199 del 09/05/2024.	
	Unitamente al conto, risulta depositata la relazione degli organi di	
	controllo interno (verbale n. 10 del 16/05/2024).	
	Il magistrato relatore evidenzia, in primo luogo, l’irregolarità nella	
	gestione della spesa.	
	Il servizio di cassa interna è disciplinato dagli articoli 43 e 44 del D.P.R.	
	02/11/2005 n. 254.	
	Con determinazione del Segretario generale n. 104 del 09/09/2011 la	
	Camera di commercio di Foggia ha approvato apposito regolamento	
	2	

	interno in materia di pagamenti, fissando ulteriori prescrizioni in	
	materia di gestione del fondo economale.	
	Ad inizio esercizio, con determinazione del Segretario generale n. 14	
	del 17/01/2023 è stato assegnato al cassiere camerale, in qualità di	
	economo, un fondo iniziale pari ad € 7.000,00, prelevati dal capitolo di	
	spesa relativo alla costituzione di fondi per il servizio economato in	
	contanti.	
	A fronte di un'anticipazione pari ad € 7.000,00 ed in assenza di ulteriori	
	reintegri, nel corso dell'esercizio risultano effettuate spese per un	
	ammontare complessivo pari ad € 8.459,86, importo eccedente	
	l'anticipazione "contabilmente" ricevuta; tale incongruenza deriva	
	dall'irregolare procedura seguita dall'Ente in sede di contabilizzazione	
	delle spese: con cadenza mensile il cassiere ha rendicontato le spese	
	effettuate, che sono state oggetto di successiva ratifica da parte del	
	Segretario generale con apposita determina; a seguito della ratifica si è	
	proceduto al rimborso delle spese sostenute, mediante mandati di	
	pagamento emessi nei pertinenti capitoli di spesa, senza procedere alla	
	contestuale emissione della reversale di incasso sul capitolo delle	
	partite di giro aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore	
	dell'economo, in violazione delle regole di iscrizione delle poste	
	contabili di bilancio in quanto, ai sensi del paragrafo 7.1 del D. lgs. n.	
	118/2011, la cassa economale va inclusa tra i servizi per conto terzi e le	
	partite di giro.	
	Il rimborso mensile delle spese sostenute ha di fatto reintegrato il	
	fondo economale iniziale, senza che tuttavia fosse fornita corretta	

	rappresentazione contabile.	
	L'emissione della reversale di entrata a quietanza del mandato avrebbe	
	consentito la registrazione in bilancio della effettiva riduzione del	
	fondo economale a seguito delle spese sostenute (cfr. <i>ex multis</i> Sez.	
	Giur. Marche n. 55/2022).	
	L'anticipazione ricevuta risulta restituita con reversale n. 33 del	
	09/05/2024, ovvero oltre la chiusura dell'esercizio di riferimento, in	
	violazione dei principi contabili che sovrintendono la gestione	
	economale (paragrafo 6.4 del D. lgs. n. 118/2011).	
	In sede di esame analitico delle spese sostenute è stata riscontrata la	
	totale assenza dei provvedimenti autorizzativi di spesa da parte del	
	provveditore, in violazione delle prescrizioni dell'art. 44 comma 2 del	
	D.P.R. n. 254/2005 che subordinano il ricorso al fondo economale alla	
	"previa autorizzazione del provveditore".	
	Appare evidente che la disposizione normativa non può essere	
	derogata da una diversa previsione regolamentare interna all'Ente.	
	Al riguardo, in sede istruttoria, l'Ente ha evidenziato che le	
	autorizzazioni sono state acquisite informalmente per le vie brevi. Tale	
	giustificazione non può in alcun modo superare il rilievo in questione	
	in ragione di alcuna valenza giuridica di un'eventuale e non	
	dimostrata autorizzazione rilasciata per le vie brevi.	
	Avendo la spesa economale carattere "eccezionale", in quanto	
	derogatoria alla procedura ordinaria degli acquisti, si ritiene, infatti,	
	che il legislatore abbia espressamente previsto come fase essenziale del	
	procedimento di spesa l'espressa autorizzazione da parte del	
	4	

	provveditore, a seguito di specifica richiesta motivata.	
	Tuttavia, in ragione della riconducibilità delle spese alle finalità	
	istituzionali dell'Ente, il magistrato relatore ha ritenuto di non	
	richiedere alcun addebito per l'agente contabile, salva diversa	
	valutazione del Collegio adito.	
	Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il magistrato relatore, non	
	potendo - allo stato degli atti - ammettere al discarico il conto	
	giudiziale oggetto della presente relazione, visti gli artt. 145 e 147 del	
	codice di giustizia contabile, proponeva il deferimento dello stesso	
	all'esame del Collegio e, a tal riguardo, chiedeva la declaratoria	
	d'irregolarità del conto giudiziale n. 21200, senza alcun addebito, con	
	ogni conseguente statuizione.	
	La Camera di Commercio di Foggia ha fatto pervenire una propria	
	memoria a firma del Segretario generale, dott.ssa Lorella Palladino.	
	La memoria richiama l'art. 44 del D.P.R. n. 254/2005 che regola la	
	gestione della cassa interna per le Camere di commercio <i>"Il cassiere è</i>	
	<i>dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario</i>	
	<i>generale, di un fondo non superiore a euro 10.000,00..."</i> .	
	Inoltre, al comma 5 è disciplinata la modalità attraverso cui devono	
	essere registrate le operazioni: <i>"tutte le operazioni di cassa sono annotate</i>	
	<i>su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante</i>	
	<i>mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta compilata dal</i>	
	<i>provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti</i>	
	<i>giustificativi"</i> ;	
	Pertanto, le movimentazioni sul conto di bilancio "cassa interna"	
	5	

	avvengono per le entrate tramite:	
	- mandati per la dotazione iniziale del Cassiere e per i reintegri successivi;	
	per le uscite tramite:	
	- registrazione contabili provenienti dall'inserimento sul registro cassa	
	minute spese, dove sono annotate le operazioni di acquisto da parte	
	del Cassiere;	
	- reversale di fine anno per la restituzione delle somme, costituenti il	
	fondo di dotazione, alla CCIAA.	
	Con il mandato n. 33 del 19/01/2023 il Cassiere è stato dotato del	
	fondo di € 7.000,00 con cui ha potuto sostenere le spese necessarie	
	registrandole cronologicamente sul “giornale cassa minute spese”.	
	Queste operazioni hanno generato automaticamente delle scritture	
	contabili in avere sul conto “cassa interna”, determinando la riduzione	
	delle sue disponibilità.	
	Inoltre, lo stesso ha proceduto con cadenza mensile a rendicontare le	
	spese effettuate, oggetto di successiva ratifica da parte del Segretario	
	generale con apposita determina; a seguito della ratifica si è poi	
	provveduto all'emissione del mandato in favore del cassiere che ha	
	consentito il reintegro delle sue disponibilità e l'imputazione della	
	spesa ai conti di competenza.	
	Nella relazione si afferma che: <i>“A fronte di un’anticipazione pari ad €</i>	
	<i>7.000,00 ed in assenza di ulteriori reintegri, nel corso dell’esercizio risultano</i>	
	<i>effettuate spese per un ammontare complessivo pari ad € 8.459,86, importo</i>	
	<i>eccedente l’anticipazione “contabilmente” ricevuta”</i> . In realtà, secondo	
	6	

quanto indicato nella propria memoria dal Segretario generale, la disponibilità del cassiere non è mai venuta meno. Infatti, come indicato nel modello F, sono stati emessi mandati di reintegro che hanno consentito al Cassiere di aver sempre le disponibilità necessarie per affrontare le spese.

Inoltre nella relazione si sostiene che per la riduzione del fondo occorre: *“procedere alla contestuale emissione della reversale di incasso sul capitolo delle partite di giro aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell’economo, secondo le regole di iscrizione delle poste contabili di bilancio in quanto ai sensi dell’allegato 4/2 - paragrafo 7.1 del D.lgs. 118/2011 poiché la cassa economale va inclusa tra i servizi per conto terzi e le partite di giro”* in tal modo ravvisando una non corretta rappresentazione contabile. In particolare, si sostiene che: *“L’emissione della reversale di entrata a quietanza del mandato avrebbe consentito la registrazione in bilancio della effettiva riduzione del fondo economale a seguito delle spese sostenute (cfr. ex multis Sez. Giur. Marche n. 55/2022).”*

Occorre sottolineare, secondo la segretaria della CCIAA di Foggia, che il riferimento al paragrafo 7.1 del D.lgs. n. 118/2011 afferisce agli enti soggetti alla contabilità finanziaria per i quali operano le partite di giro. Le Camere di commercio sono soggette alla contabilità economica-patrimoniale come indicato nel citato D.P.R. n. 254/2005 all’art. 1, un tipo di contabilità quindi che non prevede la gestione delle partite di giro.

Infatti, il già citato art. 44 prevede al comma 5 che: *“tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo*

	<i>avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta</i>	
	<i>compilata dal provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai</i>	
	<i>documenti giustificativi”</i> ; non facendo alcun cenno ad una eventuale	
	reversale contestuale. La riduzione del conto “cassa minute spese”,	
	come chiarito in precedenza, non avviene con l’emissione della	
	reversale ma con le registrazioni degli acquisti sul registro digitale	
	cassa minute spese, che genera una scrittura contabile sul conto “cassa	
	minute spese” consentendo, quindi, che tutte le movimentazioni siano	
	registrate sul conto di bilancio.	
	Inoltre, a fine anno il cassiere ha restituito le somme in banca tramite	
	versamento sul c/c postale in data 28/12/2023, come da allegato conto	
	corrente postale.	
	A tal proposito la relazione afferma: “L’anticipazione ricevuta risulta	
	restituita con reversale n. 33 del 09/05/2024, ovvero oltre la chiusura	
	dell’esercizio di riferimento”. Occorre precisare, secondo la segretaria	
	della CCIAA, che la reversale n. 33 emessa in data 9/5/2024 non è,	
	come viene asserito, la restituzione dell’anticipazione ricevuta dal	
	cassiere alla CCIAA, ma è la mera regolarizzazione contabile del	
	sospeso bancario n. 100 del 9/1/2024, data di registrazione contabile	
	dell’operazione da parte dell’Istituto Cassiere Iconto spa. La	
	restituzione delle somme è invece avvenuta in data 28/12/2023, data	
	effettiva in cui il cassiere si è recato materialmente per restituire	
	l’anticipazione presso lo sportello postale. Occorre tener presente,	
	infatti, che l’Istituto Cassiere non dispone di uno sportello fisico,	
	pertanto, i versamenti avvengono per il tramite degli uffici postali che	

2.1	Il magistrato relatore aveva osservato che era ammissibile la procedura seguita dall'Ente in sede di contabilizzazione delle spese, ossia il non avere proceduto all'emissione della reversale di incasso sul capitolo delle partite di giro aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell'economo, contestualmente al rimborso mensile delle spese sostenute, mediante mandati di pagamento emessi nei pertinenti capitoli di spesa.	
2.2.	Come osservato dal Segretario generale, le Camere di commercio sono soggette alla contabilità economica-patrimoniale come indicato nel citato D.P.R. n. 254/2005 all'art. 1, un tipo di contabilità, quindi, che non prevede la gestione delle partite di giro, che riguarda la contabilità finanziaria.	
2.3.	Infatti, il già citato art. 44 prevede al comma 5 che: <i>“tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta compilata dal provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti giustificativi”</i> ; non facendo alcun cenno ad una eventuale reversale contestuale.	
3.	L'altro vizio evidenziato dalla relazione del magistrato relatore non appare invece superabile, neppure alla luce della memoria prodotta.	
3.1	E' stata rilevata l'assenza dei provvedimenti autorizzativi di spesa da parte del provveditore, in violazione delle prescrizioni dell'art. 44 comma 2 del D.P.R. n. 254/2005, che subordinano il ricorso al fondo economale alla <i>“previa autorizzazione del provveditore”</i> .	
3.2.	Non appare sufficiente la spiegazione fornita dall'Ente in sede	
	10	

	istruttoria, ossia che le autorizzazioni siano state acquisite	
	informalmente per le vie brevi. Tale giustificazione non può in alcun	
	modo superare il rilievo in questione in ragione di alcuna valenza	
	giuridica di un'eventuale e non dimostrata autorizzazione rilasciata	
	per le vie brevi.	
	3.3. Avendo la spesa economale carattere "eccezionale", in quanto	
	derogatoria alla procedura ordinaria degli acquisti, si ritiene, infatti,	
	che il legislatore abbia espressamente previsto come fase essenziale del	
	procedimento di spesa l'espressa autorizzazione da parte del	
	provveditore, a seguito di specifica richiesta motivata.	
	3.4. Né risultano sufficienti a giustificare tale omissione le osservazioni	
	rese dal Segretario generale nella memoria prodotta per l'udienza, che	
	richiamano altri istituti non sostitutivi dell'autorizzazione prevista dal	
	regolamento citato.	
	3.5. Tuttavia, anche questo Collegio, in ragione della riconducibilità	
	delle spese alle finalità istituzionali dell'Ente e dell'assenza di vizi	
	sostanziali, ritiene di non richiedere alcun addebito per l'agente	
	contabile.	
	4. In conclusione, il Collegio dichiara l'irregolarità del conto giudiziale	
	in epigrafe per le motivazioni sopra esposte.	
	5. La declaratoria di irregolarità in assenza di condanna dell'agente	
	contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, disattesa ogni	
	contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	11	

